

# **COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Latina**

**19 OTTOBRE 2018**

# Principi generali

- La **legge 27 gennaio 2012 n. 3** ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del sovraindebitamento in base all'originario progetto del governo Monti inserito nel D.L. 22 gennaio 2012 non convertito in legge
- E' il capo II di tale legge che è infatti dedicato ai «***procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio***»

# Principi generali

- Le finalità della legge sono indicate **nell'art. 6** che è in realtà il primo articolo che regola il settore.
- Viene precisato al c. 1 «***Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8***».

# Principi generali

- Quindi **il *DEBITORE* NON fallibile** ha la **facoltà di concludere:**
  1. un **ACCORDO CON I CREDITORI** secondo una **procedura di composizione della crisi;**
  2. il ***DEBITORE* che sia «*CONSUMATORE*»** può proporre in alternativa un **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.**

# Principi generali

3. A completamento, va ancora segnalato **che il debitore sovraindebitato in alternativa alle due procedure di composizione della crisi prima indicate può chiedere la LIQUIDAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO** (art. 14 ter);

- Le tre modalità sono tutte utilizzabili dal *consumatore*, mentre il **DEBITORE DIVERSO DAL CONSUMATORE** può adire solo la PRIMA e la TERZA strada. Ne consegue che secondo procedimento (cosiddetto *proposta di piano di ristrutturazione del consumatore*) è ESCLUSIVO di quest'ultimo.

# Principi generali

• **Nei casi di legge in cui si configurino le seguenti ipotesi:**

- **annullamento dell'accordo;**
- **risoluzione dell'accordo;**
- **cessazione degli effetti del piano omologato per causa imputabile al consumatore;**

le procedure sopra indicate possono essere **convertite, su istanza del debitore o dei creditori, in una «PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO»** (art. 14 quater)

# Principi generali

- La legge n. 3/2012 parla di «**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**», sulla falsariga dell'espressione adottata dall'art. **182 bis L.fall.** in merito all'accordo concluso tra il debitore fallibile e creditori e soggetto ad omologazione.
- Adotta invece la locuzione di «**PIANO DEL CONSUMATORE**», analogamente al piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, c.3, lett.d) L.fall. **non soggetto ad omologazione**
- In realtà nell'ambito della legge n. 3/2012 accordo e piano sono da **interpretare diversamente.**

# Principi generali

- La disciplina del sovrindebitamento offre un **rimedio che va oltre al semplice accordo che è solo un componente.**
- L'**ACCORDO**, per superare il sovraindebitamento **deve essere condotto secondo una precisa procedura legale.**
- E' noto il principio che ciò che dà luogo ad un contratto è **l'accordo inteso quale consenso tra le parti**; quest'ultimo viene regolato dalla legge nella forma, nelle modalità, nelle condizioni.

# Principi generali

- Ma lì la legge si ferma: nello specifico, **nella disciplina del contratto, il legislatore:**
  - non proceduralizza la fase di formazione dell'accordo;
  - non lo sottopone al controllo giudiziario.
- Ebbene, **nella procedura di sovraindebitamento il RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO:**
  - **viene affidato al controllo giudiziario;**
  - **viene fondato sull'apporto di organismi di sostegno (i c.d. OCC).**
- Basti pensare ad una serie di circostanze:

# Principi generali

- **ai fini dell'omologa dell'accordo** il consenso dei creditori va raggiunto tra il debitore e i creditori rappresentanti **almeno il 60% dell'ammontare dei crediti;**
- ai fini della maggioranza non sono computati i creditori garantiti **per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento**, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione;
- **l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori** già tali al momento della pubblicazione della proposta ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- **i creditori che non hanno aderito all'accordo** (che resta comunque per loro vincolante) oltre ai creditori esclusi e a qualunque interessato **possono in sede di omologa contestare la convenienza dell'accordo.**

# Principi generali

- Sulla base delle circostanze indicate, la dottrina conclude che in realtà l'«ACCORDO» **nella disciplina del sovraindebitamento** NON è un **accordo contrattuale**, ma una **deliberazione concordataria**.
- Se infatti i creditori esprimessero un consenso vero e proprio, **non avrebbe senso distinguere tra creditori chirografi e quelli garantiti** (come avviene laddove si abbia un contratto dove per la ristrutturazione di un credito conta il consenso tra debitore e creditore, non certo una deliberazione maggioritaria)

# Principi generali

- E' ancora da notare che «***l'accordo di ristrutturazione***» **del sovraindebitato approvato a maggioranza** è vincolante per tutti i creditori (quanti l'hanno approvato e quanti sono in disaccordo, anche se questi ultimi non sono parti dell'accordo) .
- **Si tratta di una situazione incompatibile con il concetto di contratto che non produce effetti nei confronti dei terzi** se non quando è concluso a beneficio dei medesimi.

# Contenuto dell'accordo

- **L'accordo é una procedura con carattere concordatario e rivolta a tutti i creditori.** Ciò comporta che questi non possono più essere suddivisi in aderenti ed estranei, come accadeva nella formulazione originaria e quindi **non è più prevista la necessità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei perché tutti i creditori sono vincolati all'accordo raggiunto con quelli che rappresentano una maggioranza qualificata.**

# Principi generali

- Dalla corretta qualificazione legislativa della figura **«accordo di ristrutturazione» del sovraindebitato** quale **PROCEDURA CONCORDATA** discende **l'applicazione della regola della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione.**

# Principi generali

- Il **«PIANO DEL CONSUMATORE»** si differenzia dall'accordo di ristrutturazione perché **NON** è prevista una deliberazione da parte dei creditori.
- Se l' «*accordo di ristrutturazione*» è composto da due momenti concettuali:
  - offerta ai creditori con deliberazione;
  - piano aziendale su cui si basa l'offerta stessa;**nel «*piano del consumatore*» pur sempre vi è un'offerta che il debitore rivolge ai creditori**
- Ecco dunque la conclusione in dottrina:
  - **l' «*accordo di ristrutturazione dei debiti*» deve intendersi come «*accordo fondato su di un piano aziendale*»;**

# Principi generali

- il «*piano del consumatore*» è invece **un'offerta del consumatore assoggettabile ad omologa** fondata su un piano adempitivo.
- Come l' «*accordo*», anche il «*piano del consumatore*» omologato è **obbligatorio per tutti i creditori già tali al momento della pubblicazione della proposta** in base all'art. 12 *ter*, comma 2
- Il «*piano del consumatore*» assomiglia ad una figura di concordato rinvenibile nel diritto amministrativo della crisi di impresa, vale a dire **il concordato coattivo**.

# Principi generali

- Si fa riferimento allo schema concordatario della:
  - 1. liquidazione coatta amministrativa;**
  - 2. amministrazione straordinaria delle grandi imprese.**
- Nel primo caso, i soggetti legittimati a proporre la proposta devono essere autorizzati al deposito della stessa in tribunale dall'autorità amministrativa di vigilanza; la **proposta è poi comunicata ai creditori che non la votano, ma possono opporsi all'omologa del concordato**
- Nel secondo caso si prevede una soluzione concordataria come la prima: chi la propone deve essere autorizzato al deposito della proposta in tribunale dal Ministero dello Sviluppo economico; la proposta è **poi comunicata ai creditori che possono opporsi alla omologa del concordato**

# Principi generali

- **In entrambe le fattispecie, non c'è la fase di approvazione della proposta per delibera dei creditori e dunque il concordato ha natura coattiva.**
- **Se infatti rappresenta una manifestazione di autonomia privata del debitore, non costituisce invece espressione di autonomia dei creditori.**
- **La configurazione del piano del consumatore come concordato coattivo determina la natura concorsuale dello stesso e l'applicazione della regola generale della *par condicio creditorum*.**

# Principi generali

- Sia l' «*accordo di ristrutturazione*» che il «*piano del consumatore*» **possono articolarsi:**
  - **in forma di ristrutturazione del debito;**
  - **in liquidazione del patrimonio del debitore** ai sensi dell'art. 6
- In questi casi:
  - **nell' «*accordo*»** la modalità liquidatoria è espressione **dell'autonomia negoziale del debitore e dei creditori;**
  - **nel «*piano del consumatore*» del solo consumatore.**

# Principi generali

- Quanto alla **procedura concorsuale di LIQUIDAZIONE**, ecco che questa modalità di composizione della crisi da sovraindebitamento **è indipendente dall'esercizio dell'autonomia negoziale**
- **Vi sono due ipotesi**: la prima regolata dall'art. 14 *ter* e la seconda disciplinata dall'art. 14 *quater*.

# Principi generali

- La prima fattispecie riguarda la **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE APERTA SU DOMANDA DEL DEBITORE** (art. 14 ter).
- La seconda riguarda invece la **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE APERTA SU ISTANZA DEL DEBITORE O DEI CREDITORI** a seguito della **CONVERSIONE DELLA PROCEDURA** di composizione della crisi da sovraindebitamento nei casi tassativi di legge:
  - annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione dello stesso per inadempimento nei riguardi delle amministrazioni pubbliche o risoluzione dell'accordo per fatto imputabile al debitore ;

# Principi generali

- cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore per compimento di atti in frode ai creditori o inadempimento a lui imputabile degli obblighi derivanti dal piano.
- La **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE sovraindebitato segue lo schema del fallimento:**
  - apertura da parte del tribunale con nomina del liquidatore;
  - inventario dei beni;
  - formazione dello stato passivo;
  - liquidazione dei beni;
  - riparto dell'attivo;
  - eventuale esdebitazione del debitore.

**Art. 7**  
**Presupposti di ammissibilità**

# ART. 7

*1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di*

# ART. 7

*liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. **In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore ' nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

# ART. 7

*1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.*

# ART. 7

2. **La proposta NON é ammissibile** quando il debitore, anche consumatore:

a) é soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

# Condizioni di accesso (art.7)

- Accanto ai presupposti soggettivi e oggettivi precedentemente analizzati, la normativa prevede **QUATTRO ulteriori condizioni per accedere alla procedura** e precisamente:
  - 1. il debitore non** è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella del sovraindebitamento;
  - 2. il debitore sovraindebitato non ha fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI** (in caso contrario il debitore non può accedere ad altre procedure);

# Condizioni di accesso (art.7)

**3. il debitore non HA SUBITO, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis L. n. 3/2012 e cioè:**

- l'annullamento o la risoluzione dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti;
- la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano presentato dal consumatore;
- In caso contrario il debitore può accedere alla sola procedura di liquidazione.

**4. il debitore NON HA PRESENTATO UNA DOCUMENTAZIONE che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

In tal caso il debitore può accedere alla sola procedura di liquidazione

# Procedura in sintesi

- **Il debitore:**

- **Nomina** un OCC o deposita una istanza di nomina di un professionista che svolga tali funzioni al Tribunale territorialmente competente;
- **Predisporre** una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con relativa documentazione;
- **Cerca** l'accordo coi i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- **L'accordo** deve essere omologato dal Tribunale;
- **L'accordo** deve essere eseguito sotto il controllo dell'OCC;
- **Il termine** della durata del procedimento deve essere al massimo di sei mesi.
- **È una procedura concorsuale** che ha analogie con il concordato preventivo.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7- 8 -9)

- Questa procedura è lasciata **all'iniziativa del debitore** che provvede, **con l'assistenza dell'OCC**, a depositare un piano di «*accordo di ristrutturazione dei debiti*» e di soddisfazione dei crediti presso il Tribunale del luogo ove questi ha la sede principale o la residenza.
- Si ritiene, in dottrina, che la proposta di accordo debba avere forma di **ricorso**
- L'accordo (ma anche il piano del consumatore) **può prevedere l'intervento di un terzo** che consente, anche in garanzia, il conferimento di redditi o di beni sufficienti ad assicurarne l'attuabilità.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- L'accordo (al pari del piano del consumatore) deve assicurare il **regolare pagamento dei crediti impignorabili** ai sensi dell'art. 545 c.p.a. e delle altre leggi speciali (es. crediti alimentari e pensioni).
- Il termine «**regolare**» sta a significare che **tali debiti devono essere onorati nei termini e nelle modalità (e quindi alle scadenze) previsti.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 7)

- **Il piano su cui si fonda l'accordo** (quanto detto vale anche per il piano del consumatore) può prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori **anche se suddivisi in classi**, le **garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e i tempi per l'eventuale liquidazione dei beni.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'accordo deve indicare esplicitamente:**
  - le scadenze;
  - le modalità dell'adempimento e per i pagamenti non effettuati in denaro deve essere indicata la **percentuale di soddisfazione del creditore** in modo che tutti i creditori possano effettuare la loro valutazione e l'Organismo di Composizione della Crisi possa esprimere il proprio giudizio sulla fattibilità;

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 7)

- E' possibile, in particolare, prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati **sempre che ne sia garantita la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.**
- Il valore di mercato di tali beni è attestato dagli **organismi di composizione della crisi.**
- Tali indicazioni evocano la disciplina del concordato preventivo; **resta peraltro da chiarire se ai creditori privilegiati sia comunque riconosciuto il diritto di voto.**

# Creditori privilegiati

- La **Cassazione**, con sentenza n. **26328** del **20 dicembre 2016** ha precisato che *«é possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca **possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. [...] Solo in questa ipotesi***

# Creditori privilegiati

**tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati** e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell'organismo circa l'incapienza del bene oggetto di garanzia. [...] **Pertanto, la regola applicabile è quella per la quale «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione».**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- le modalità di liquidazione dei beni **specificando le procedure che si ritiene opportuno adottare**, i tempi nei quali si ritiene ipotizzabile la liquidazione. **Il debitore può non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori, lasciandone fuori alcuni.**
- A tal proposito **Tribunale Bologna** con provvedimento del **22 maggio 2018** ha precisato che *«La normativa dettata per risolvere le crisi da sovraindebitamento **non autorizza a ritenere che nel caso di accordo debba essere necessariamente devoluto ai creditori l'intero patrimonio del sovra indebitato: l'art. 7 della L. n. 3/2012, che disciplina la fattispecie dell'accordo, prevede infatti semplicemente che “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della***

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni..." e **definisce limitate ipotesi di inammissibilità della proposta di accordo, al secondo comma, tra cui non figura la mancata devoluzione dell'intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio, e quindi la convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria**» (Il fallimentarista.it).*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.  
**Non è previsto il deposito della domanda presso gli enti previdenziali e assistenziali.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- La proposta di accordo **può prevedere qualsiasi forma soddisfattiva**, anche tramite:
  - cessione dei redditi futuri;
  - cessione di beni e diritti a soggetti interessati a subentrarne nella titolarità;
  - garanzie di terzi;
- deve comunque **assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **CREDITI IMPIGNORABILI (art. 545 c.p.c.)**

- 1. *Non possono essere pignorati*** i crediti alimentari, *tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.*
- 2. *Non possono essere pignorati*** crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- 3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità*** relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
- 4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.*
- 5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.*
- 6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Come già precisato la proposta deve prevedere **il pagamento anche parziale dei creditori muniti di diritti di prelazione**, in misura non inferiore a quella realizzabile in base al valore di mercato dei diritti sui quali insiste la prelazione, quale attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi o dal professionista incaricato.
- **La possibilità di cedere crediti futuri** può essere considerata apprezzabile **solamente quando sono stimabili e riferiti a dati oggettivi** (esempio, nel caso di redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e rendite connesse all'affitto di beni immobili o titoli di Stato).

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Nel caso in cui **l'adempimento delle obbligazioni sia garantito da uno o più soggetti terzi** che debbono sottoscrivere la proposta **non è posta alcuna limitazione al tipo di garanzia che può essere prestata a favore del debitore.**
- La possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l'attuazione dell'accordo **consente di accedere alla procedura anche a soggetti** che non hanno alcun bene o reddito **da mettere a disposizione dei creditori.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Per il rilascio delle garanzie non sono previste particolari formalità:** esse possono essere date:
  - prima della presentazione della proposta;
  - contemporaneamente al deposito della proposta;
  - nel corso della procedura;
  - dopo l'omologazione.
- **La mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano** come espressamente previsto dall'articolo 14, c. 2.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Nel caso in cui la proposta di «*accordo*» sia presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
- Per i debiti iva verso l'erario, l'articolo 7 stabilisce che «*In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento*».

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Tale disposizione è stata oggetto di particolare attenzione dalla più recente giurisprudenza. In particolare il **Tribunale di La Spezia** con sentenza del **10 settembre 2018**, con una approfondita e attenta disamina, ha ritenuto che «**La disciplina di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell'iva, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall'Unione Europea, e vincolante per il legislatore nazionale. Questo Giudice, in ragione del contrasto tra il principio di neutralità fiscale imposto dall'Unione Europea e l'art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 nella parte in cui dispone l'inammissibilità della proposta di accordo**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*di composizione della crisi avanzata dall'imprenditore la quale preveda il pagamento solo parziale del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto, deve disapplicare l'art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell'iva ("con riguardo all'imposta sul valore aggiunto il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento")».*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Il Tribunale di Udine**, con provvedimento del **14 maggio 2018** ha stabilito che *«Come detto, in sede di concordato preventivo, procedura concorsuale di tipo negoziale accessibile agli imprenditori commerciali che abbiano i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, secondo comma, L.Fall. ma anche alle imprese soggette a L.C.A. con esclusione del fallimento (art. 3 L.Fall.), è oggi consentito prevedere una **soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati**, purché ci si mantenga nei limiti del valore ricavabile dalla vendita forzata dei beni su cui la prelazione di esercita, avuto riguardo al valore ad essi attribuibile sulla scorta di una valutazione di un esperto indipendente. **Nessuna prescrizione particolare sussiste circa la misura di tale soddisfazione, ed il carattere tributario o meno del credito non comporta deviazioni rispetto a tale principio.***

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*La stessa regola vale, espressamente, anche per la transazione fiscale che si intenda raggiungere nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.Fall.: **l'Amministrazione è legittimata ad aderire ad una proposta del debitore che preveda un pagamento parziale dei crediti privilegiati che gestisce**, se sono rispettate le consuete regole della falcidia nel limite della capienza dei beni gravati (art. 182 ter, comma quinto, L.Fall.). A tale procedura, peraltro, può accedere oggi anche l'imprenditore agricolo, per effetto dell'art. 23, comma 43, del D.L. n° 98/2011, convertito in L. n° 111/2011.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

***Viceversa, qualsiasi debitore insolvente non soggetto alle procedure di cui alla L.Fall.*** (tra cui ad esempio l'imprenditore commerciale per qualsiasi motivo sottratto al fallimento, o l'imprenditore agricolo - artt. 6 comma 1 e 7 commi 2 lett. A e 2 bis L. n° 3/12), qualora intenda gestire il proprio sovraindebitamento con strumenti ugualmente concorsuali ed a base negoziale sotto il controllo del Tribunale (accordo di ristrutturazione; piano del consumatore), ***può bensì prevedere un trattamento dei creditori privilegiati con falcidia nel limite della capienza dei beni gravati; ma, CON DEROGA ASSOLUTA ED IMPERATIVA,*** deve sempre prevedere il pagamento per intero del credito per Iva, a pena di inammissibilità della proposta.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

***In sostanza: la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, purché pagati in misura corrispondente al valore ricavabile in via di esecuzione forzata dai beni destinati per legge alla loro soddisfazione, è ormai comune in tutte le procedure concorsuali*** che consentano una soluzione negoziata di un'insolvenza qualsiasi, riguardi essa imprenditori commerciali grandi e piccoli, ovvero imprenditori agricoli di ogni tipo, oppure operatori economici sottratti a fallimento ma non a L.C.A., ovvero infine esenti a vario titolo dall'applicazione della legge fallimentare (professionisti, enti non pubblici, start up, cittadini comuni, consumatori).

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

***Tuttavia coloro che hanno a disposizione solo le procedure concorsuali negoziate previste dalla L. n° 3/12 devono pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito Iva; tutti gli altri possono invece gestire il medesimo credito con falcidia (nei limiti indicati), al pari di tutti gli altri muniti di causa di prelazione.***

***Una tale soluzione non pare compatibile con l'art. 3 Cost., che esige dalla legge uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti collettivi in generale) che si trovino nelle medesime condizioni.***

*Condizioni che nella fattispecie consistono in uno stato di crisi economica, comune a tutti i debitori posti in rassegna, coinvolgente anche un debito per Iva. Né risulta sufficiente*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*giustificazione per un trattamento simile il fatto che i soggetti che possono accedere solo a quanto stabilito dalla L. n° 3/12 hanno in genere dimensioni economiche meno rilevanti (e dunque un impatto della loro insolvenza sull'economia generale inferiore, compresa la probabilità di sussistenza di crediti Iva) rispetto a coloro cui è applicabile la legge fallimentare: a parte la considerazione per cui si danno nella prassi casi di insolvenze di imprenditori agricoli di carattere imponente e destabilizzante, e che esistono anche imprenditori commerciali di rilevante dimensione ma non fallibili per i più vari motivi (cfr. art. 10 L.Fall.), pare che in tal caso sarebbe più razionale un trattamento di maggior favore per i debitori "non commerciali e piccoli", e non invece deteriore come nei fatti accade.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*A ben vedere, poi, simile trattamento pare attuare anche una discriminazione su base censitaria fra gli stessi imprenditori commerciali: **chi ha dimensioni limitate può accedere a procedure concordatarie ex L. n° 3/12 per risolvere la propria insolvenza, e falcidiare i crediti privilegiati incapienti, ma a costo di versare per intero l'Iva; gli altri invece possono prescindere da tale ultima imposizione, procedendo ad una falcidia generalizzata.** La dimensione dell'impresa commerciale in tal caso non pare essere criterio discrezionale sufficiente, anche perché essa è mutevole nel tempo ed un soggetto, nel corso della sua attività economica, potrebbe o meno essere soggetta alle disposizioni della legge fallimentare a seconda di mere contingenze.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*Lo stesso può dirsi per gli imprenditori agricoli, che possono trattare con l'Erario per farsi approvare una falcidia del credito Iva nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex artt. 182 bis e 182 ter L.Fall., ma non possono ottenere lo stesso risultato se accedono ad una procedura di accordo di ristrutturazione ex L. n° 3/12. E ciò, per giunta, a prescindere dalle loro dimensioni, **sicché lo stesso soggetto paradossalmente può ottenere o meno tale risultato a seconda dello strumento (pur omologo) che egli stesso scelga di impiegare.** Eppure tutte le procedure in esame, pur a base negoziale, hanno natura concorsuale non solo per legge (per il*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*concordato preventivo nessuno lo dubita; sempre più interpreti sostengono tale esito per gli accordi ex artt. 182 bis L.Fall.; per l'accordo di ristrutturazione ed il piano del consumatore v. l'art. 6, comma 1, L. n° 3/12 ed il Reg. UE 2015/848, all. A, nonché Cass. n° 1896/16 in motivazione), ma anche perché sono tutte sottoposte al controllo giurisdizionale con l'assistenza di valutazioni espresse da esperti indipendenti, ritualmente contestabili dagli interessati.*

***E sono proprio tali caratteristiche, rinvenibili nel concordato preventivo tanto quanto nelle procedure negoziate per la gestione del sovraindebitamento,** che hanno indotto la C.G.U.E., nella sentenza Degano Trasporti, a ritenere che il pagamento parziale di un credito IVA in tal caso non contrasta con l'ordinamento dell'U.E.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*Per concludere, si può ritenere che l'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") disciplina in modo irragionevolmente diverso situazioni simili, qualora dedotte in procedure concorsuali regolate dalle medesime scadenze di massima e dalle stesse finalità. Tramite l'ablazione di tale norma dall'ordinamento potrebbe riespandersi, in tutte le ipotesi di procedura concorsuale negoziata, il principio generale e razionale, per ciascuna di esse già vigente, per cui anche il credito Iva, come tutti i crediti privilegiati, può essere soddisfatto in misura parziale, purché nei limiti del valore dei beni gravati.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*Oltre alla segnalata violazione dell'art. 3 Cost., pare che la norma in esame sia in contrasto anche con l'art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento.*

*In tal caso la questione viene sollevata d'ufficio, poiché il ricorso introduttivo non ne tratta.*

*E' ben vero che la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 225/2014, ha già dichiarato insussistente il contrasto fra la regola dell'infalciabilità dell'Iva (all'epoca in vigore per tutte le procedure concorsuali negoziate) e tale parametro costituzionale.*

*Il Giudice, in quell'occasione, si è mosso dal presupposto che l'obbligo di pagamento integrale dell'Iva, inteso in maniera assoluta e inderogabile, fosse conseguenza dell'indisponibilità, parimenti assoluta, del tributo per effetto dell'ordinamento dell'U.E.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*Ora però la Corte lussemburghese ha meglio definito tale principio, **ritenendo compatibile con l'ordinamento comunitario la legge fallimentare italiana anche quando prevede un pagamento parziale dell'Iva**, se inserita nel quadro di un piano controllato e controllabile che dimostri come tale soluzione porti un beneficio non inferiore a quello che si otterrebbe all'esito di una liquidazione forzata dei beni del debitore. Il ragionamento potrebbe dunque essere ripreso e svolto in termini diversi. Infatti la previsione criticata, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell'Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell'alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*La stessa situazione, a ben vedere, parrebbe di nuovo confliggere con l'art. 3 Cost.*

***Non si vede infatti la razionalità del diverso trattamento cui sono sottoposti, dall'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12, la P.A. che gestisce il credito Iva ed altri creditori privilegiati.***

*Questi ultimi mantengono la piena possibilità di valutare liberamente di dare assenso ad un piano che, seppur falcidiando il relativo diritto, in ipotesi ne consenta una realizzazione effettiva e non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; la P.A. invece è espropriata di tale potere, anche in caso di manifesta convenienza. Eppure i crediti privilegiati del primo tipo possono avere un grado anche sensibilmente potiore rispetto a quello accordato all'Iva (art. 2778 n° 19 c.c.); non* <sup>63</sup>

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*è dunque l'importanza della causa del credito a guidare la mano del legislatore, ma un criterio ignoto e non condivisibile.*

*Il tenore letterale della disposizione in discussione pare cristallino, e la sua ratio è stata sopra tratteggiata. La norma può essere ricavata in via diretta ed immediata, come prescrive l'art. 12, comma primo, disp. prel. c.c., e paiono precluse interpretazioni adeguatrici o più conformi a Costituzione del dettato legale, a pena di violare l'obbligo di soggezione del giudice all'ordinamento posto ed oggettivamente voluto dal legislatore (art. 101 secondo comma Cost.).*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

*Insomma, quest'ultimo, oggi ed allo stato, vuole che il piano posto alla base di un ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L. n° 3/12 preveda sempre e comunque il pagamento integrale del credito per Iva, a pena di inammissibilità. Tale regola è l'unica ricavabile all'esito dell'esegesi condotta.*

***Una norma siffatta introduce un'eccezione ingiustificata alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, vigente nel medesimo settore; ciò è dimostrato dal fatto che nel settore omologo del concordato preventivo la medesima regola generale non prevede eccezione alcuna per il credito Iva.***

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

## **P.Q.M.**

*Il Tribunale*

*visti l'art. 23 L. n° 87/1953 e l'art. 1 L. n° 71/1956;*

*- dichiara **rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 7 comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12, limitatamente alle parole “all'imposta sul valore aggiunto”;*

*- **sospende** il procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale;*

*[...].*

# Socio illimitatamente responsabile si società di persone fallibile

- Il Tribunale di Milano con provvedimento del **18 agosto 2016** ha precisato che *«l'art. 7 della L. n. 3/2012, nell'indicare i presupposti di ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, stabilisce che ad essa possono accedere tutti i debitori o consumatori in stato di sovraindebitamento che non risultino assoggettabili a procedure concorsuali diverse. Considerato che, ai sensi dell'art. 147 l.f., i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società, deve ritenersi che questi siano, in quanto tali, assoggettabili alle procedure concorsuali. Poco importa che il fallimento intervenga in estensione automatica di quello sociale, e non per la qualifica di imprenditore individuale in capo al socio, posto che esso è una conseguenza diretta del fallimento sociale. Ed il patrimonio del socio è una integrazione di quello sociale che il legislatore impone automaticamente in caso di fallimento.*

# Socio illimitatamente responsabile si società di persone fallibile

*E' ben noto a questo tribunale che una certa parte minoritaria della dottrina sostiene che vi sarebbe un profilo di incostituzionalità nella impossibilità di accedere a sovraindebitamento delle persone fisiche sottoponibili a fallimento in estensione, ma giova ricordare che la disparità di trattamento presuppone situazioni uguali. **Chi non è fallibile né in proprio né in quanto socio di una società di persone può predisporre un ragionevole piano di ristrutturazione o accordo con i creditori, ma chi è sottoponibile come la [...] a fallimento in estensione non può in quanto i suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile**, perciò, sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli della socia, così come si dovrebbe provvedere a liquidare il valore della quota posseduta come componente del patrimonio. Va altresì considerato che in qualunque momento la società potrebbe fallire trascinando il socio nel fallimento, a meno che non si voglia affermare che il sovraindebitamento produce la sottrazione all'effetto di cui al 147 l.f., affermazione che in concreto appare assai priva di riscontro legislativo valido e di supporto logico».*

# Socio illimitatamente responsabile si società di persone fallibile

- Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del **13 marzo 2018** stabilisce che «**la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento** – e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 lf - **NON esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore**, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d'altra parte, l'art 12 comma 5 L. 3/2012 prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell'art 9 della L. delega n 155/2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente»

# Socio illimitatamente responsabile si società di persone fallibile

- Il Tribunale di Prato, con sentenza del 16 novembre 2016 ha precisato che «***benché la ricorrente sia socia illimitatamente responsabile di società di persone, si ritiene che la fallibilità per estensione di cui all'art. 147 l. fall. NON integri l'ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento; in ogni caso nell'ipotesi di fallimento in estensione l'attivo, nel frattempo conservato a tutela dei creditori, potrà essere acquisito dal curatore***».

# Socio illimitatamente responsabile si società di persone fallibile

- Il Tribunale di Bologna con decreto del **27 aprile 2018** ha precisato che «*tenuto conto che la ricorrente **non è assoggettata, né assoggettabile a fallimento, poiché la società.....s.n.c.,** della quale era socia illimitatamente responsabile, **è stata cancellata dal registro delle imprese** in data **28.1.2013** e, conseguentemente, sono decorsi i termini di cui all'art. 10 l.f.*».

# Verifica fattibilità giuridica del Tribunale

- Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 10 marzo 2017 ha stabilito che «*Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/2012 il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della proposta di piano del consumatore in termini non dissimili da quanto da tempo previsto nel concordato preventivo, risultando del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità, costi prededuttivi e l'ammissione al voto di una proposta che risulti radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile; ragioni di economicità, speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali condizioni, una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che siano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano*» (Franco Benassi - Il caso.it).

# Verifica fattibilità giuridica del Tribunale

- Il Tribunale di **Santa Maria Capua Vetere** con provvedimento del **14 febbraio 2017** ha precisato che *«il Giudice, per espressa previsione normativa deve escludere «che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».* **Al fine di escludere la colposità nell'indebitamento è necessario verificare che la debitrice abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere».**

# Valutazione del giudice

- Il Tribunale Napoli, con provvedimento del **18 febbraio 2016** ha precisato che «***L'accesso al piano del consumatore presuppone un'attenta e scrupolosa valutazione da parte del giudice sul grado di accortezza con cui si sia ricorsi al credito e se ne sia fatto impiego: in quest'ottica, anche la semplice accumulazione ingiustificata di prestiti, pur in assenza di intenti fraudolenti o abusivi o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali, costituisce elemento ostativo all'accesso***» (Il fallimentarista.it).

# Requisiti di ammissibilità

- Il Tribunale di Prato con sentenza del **28 settembre 2016** in merito ai requisiti di ammissibilità alla procedura previsti dall'art. 7, precisa che *«Ritenuto che il primo motivo attiene ad un requisito di ammissibilità alla procedura, individuato nell'art. 7, co. 2, lett. b) L. n. 3/2012, laddove prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.”. L'interpretazione del sintagma “aver fatto ricorso”, nonostante la genericità della formulazione, **non può che essere riferibile – come evidenziato in un recente intervento del giudice di legittimità (Cass. n. 1869/2016) – alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura.** Ora è indubitabile che nell'ambito delle procedure disciplinate dalla L. n. 3/2012 - ferme restando le peculiarità riconducibili ai diversi archetipi della legge fallimentare sui quali le stesse sono modellate - **gli effetti minimi della procedura non possono che prodursi che con il decreto di apertura».***

# Requisiti di ammissibilità

- Il Tribunale di Milano, con provvedimento del **13 ottobre 2015** ha stabilito che «**L'ammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere valutata al momento in cui la stessa viene depositata** con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi [...] **Ove elementi di inammissibilità della proposta emergano prima facie dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e tali elementi non siano idonei a mutare sino al momento del deposito della proposta, l'inammissibilità può essere rivelata immediatamente dal giudice designato anche solo nell'ottica di rilevare l'inammissibilità della nomina dell'organismo, in quanto apparirebbe contrario ed antieconomico gravare di costi il ricorrente per una attività che non potrebbe essere oggetto di esame da parte del giudice.**» (Franco Benassi – Il Caso.it). <sup>76</sup>

# Requisiti di ammissibilità

- Il Tribunale di Bergamo con sentenza del **31 marzo 2015** ha precisato che *«Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, **il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative**»*. (IL CASO.it)

# Requisiti di ammissibilità

- Il Tribunale di Verona, con provvedimento dell'8 maggio 2015 ha precisato che «***è da escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere tenuto conto che l'indebitamento è stato prevalentemente provocato dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici nonché dal mancato incasso dei crediti derivanti da morosità degli inquilini ed anche dall'azione esecutiva in danno della comproprietaria moglie***».

# Requisiti di ammissibilità

- Il Tribunale di Milano con sentenza del **13 ottobre 2015** ha precisato che «**Non è ammissibile la domanda di sovraindebitamento proposta da imprenditore individuale assoggettabile al fallimento** in ragione delle soglie quantitative previste dall'articolo 1 legge fall. **e non sia ancora decorso l'anno di cui all'articolo 10 legge fall.**». (Franco Benassi) (Il Caso.it)

# Liberazione dell'immobile dall'ipoteca

- Il Tribunale Torino, con provvedimento del 7 maggio 2018 ha precisato che *«Nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento, **qualora il creditore ipotecario non risulti soddisfatto interamente dalla proposta di piano**, la cancellazione dell'ipoteca iscritta è possibile solo se si svolge una procedura competitiva con le regole ad essa propria, dato il riferimento al «valore di mercato» contenuto nell'art. 7 L. n. 3/2012. **Di conseguenza il Giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile qualora nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita privatistica»** (II fallimentarista.it).*

# Falcidia dei debiti e durata del piano

Il **Tribunale Ravenna**, sez. fallimentare, con provvedimento del **10 marzo 2017** ha precisato che *«In tema di proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da un consumatore, **l'assenza di una ragionevole ed attendibile attestazione** di cui all'art. 7, c. 1, L. n. 3/2012 in ordine alla falcidia cui sono sottoposti i debiti privilegiati del ricorrente, nonché, più in generale, **l'attestazione di fattibilità di un piano che si estende per dodici anni è priva dei presupposti minimali per l'apertura della procedura**».*

# Presentazione di un nuovo piano

- **La Cassazione** con sentenza del **1° febbraio 2016 n. 1869** ha stabilito che *«Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della L. n. 3 del 2012, **non preclude a quest'ultimo** - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. **b)** (N.d.R. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo) **della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti»** (Ifallimentarista.it)*

# **Art. 8**

**Contenuto dell'accordo o del piano  
del consumatore**

## Art. 8

- 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.*
- 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.*
- 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.*

# Art. 8

*3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi é regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.*

## Art. 8

*4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Nel caso in cui la proposta di accordo preveda la continuazione dell'attività d'impresa, è possibile prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.**

# Moratoria ultra-annuale

- Il Tribunale di La Spezia con provvedimento del **13 giugno 2018** ha stabilito che «**Non è ammissibile il piano del consumatore che preveda una moratoria superiore ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati**, non essendo alla fattispecie applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, ove i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta diversamente dal piano del consumatore che non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riservando, invece, al giudice l'approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti». (Franco Benassi) (Il Caso.it)

# Moratoria

- Il Tribunale Rovigo, con provvedimento del 13 dicembre 2016 ha precisato che «***In tema di moratoria, la ratio della normativa (art. 8, ultimo comma L. n. 3/2012 che ricalca l'art. 186-bis, comma 2, lett. c) l.fall.) consiste nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all'imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento - nei limiti del valore del bene stesso - entro un anno dalla omologazione del piano***». (Ilfallimentarista)

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt.7-8)

- Il soddisfacimento dei creditori potrà essere raggiunto in **qualsiasi forma e dunque non solo in danaro**
- Come si è precedentemente visto è possibile anche che vi sia **continuità aziendale** ( in via generale per gli imprenditori sotto soglia) per meglio corrispondere alla soddisfazione degli interessi dei creditori

# Moratoria ultra-annuale

- Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del **29 maggio 2018** ha precisato che *«In tema di accordo in continuazione dell'attività di impresa, **può ritenersi valido l'orientamento giurisprudenziale** (Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112) che nel concordato in continuità ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, legge fall. ammette la moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, moratoria compensata, sul piano economico, dalla corresponsione degli interessi, e, sul piano giuridico, dall'esercizio del diritto di voto; ciò in considerazione del*

# Moratoria ultra-annuale

*fatto che, come è stato condivisibilmente affermato (Trib. Rovigo 13 dicembre 2016), la legge n. 3/12 e succ. mod. ha introdotto istituti «implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore "fallibile" ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge fall.», con la conseguente «necessità di usufruire dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell'intento di ricostruzione degli istituti della L. n. 3/12, pur sempre riconoscendone l'inapplicabilità diretta».* (Franco Benassi) (Il Caso.it)

# Contratto di mutuo

- **Il Tribunale Milano** con provvedimento del **18 ottobre 2017** ha precisato che *«In materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 (N.d.R. 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione) **trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre,***

# Contratto di mutuo

*nel caso in cui il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, **la citata disposizione non osta all'omologa del piano.** (Fattispecie in cui si ritiene non sussistano circostanze ostative al ricorso alla procedura di sovraindebitamento e il piano, pertanto, deve essere omologato)» (Ilfallimentarista.it)*

# Art. 9

## **Deposito della proposta**

# Art. 9

*La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.*

*Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.*

# Art. 9

*3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:*

*a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*

*b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*

*c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;*

*d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*

*e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*

## Art. 9

*3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.*

*3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Unitamente alla proposta (art. 9) devono essere depositati alcuni documenti, quali:**
  - **l'elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute e le loro scadenze. L'elenco (secondo la dottrina) **dovrebbe prevedere anche i debiti contestati in tutto o in parte**, anche se si tratti di pretese già avanzate, ma non ancora avviate in via giudiziale;
  - **l'elenco di tutti i beni del debitore**, compresi quelli che **eventualmente intende trattenere** e soprattutto che potrebbero anche solo potenzialmente tradursi in un valore di liquidazione. L'elenco dei beni permette di valutare la effettiva fattibilità del piano e la quantificazione di ciò che è effettivamente destinato al soddisfacimento dei creditori.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni** per valutare la proponibilità di azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. e al tribunale di vagliare il merito del richiedente che potrebbe aver posto in essere operazioni finalizzate alla spoliazione.
- **le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e un elenco delle spese correnti** necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia con la certificazione dello stato di famiglia;
- **le scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione** dell'Organismo di Composizione della Crisi o del professionista incaricato o del notaio, **che attesti la conformità all'originale** (solo per gli imprenditori).

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo è rimessa all'Organismo di Composizione della Crisi che deve chiarire l'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni del piano di ristrutturazione, partendo da dati contabili veritieri.**
- **Per acquisire le informazioni per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnatigli, l'Organismo, ex 15, c. 10, previa autorizzazione del giudice, oltre alla documentazione prodotta dal debitore, può accedere:**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- nei sistemi di informazioni creditizie;
- nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, c. 2, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 nel rispetto del dettato del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (GDPR).

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 9)

- La **proposta di accordo con i contenuti del piano**, contestualmente al deposito in tribunale e comunque non oltre tre giorni, **va presentata, a cura dell'OCC, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali**, e deve contenere la ricostruzione della **posizione fiscale del debitore proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 9)

- Il giudice comunque può concedere un termine **perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti** (quanto detto vale anche per il piano del consumatore)
- **Il deposito della proposta di accordo ( o anche del piano del consumatore)** sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che non si tratti di crediti garantiti (è un effetto di legge che prescinde dal vaglio e da un provvedimento del giudice)

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7,9,15)

- In questa prima fase **l'OCC svolge un'intensa attività di supporto nei confronti del debitore** (che spesso non ha i mezzi né le risorse per provvedervi) **e assume un ruolo relevantissimo nella procedura**; in particolare:
  - è di **ausilio nella redazione del piano di accordo da sottoporre ai creditori e nella predisposizione della relativa documentazione**;
  - è l'organo che **attesta il valore di mercato dei beni su cui insistono le cause di prelazione per verificare la possibilità di un pagamento parziale dei crediti privilegiati**;

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7,9, 15)

- è l'organo che **verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;**
- è l'organo che **attesta la fattibilità del piano stesso (da intendersi come vera e propria relazione sulla fattibilità del piano e cioè sull'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore);**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Il «*piano*» posto alla base dell' «*accordo*» può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un «*gestore*» per:
  - la liquidazione;
  - la custodia;
  - la distribuzione del ricavato ai creditori.
- Il gestore deve essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, ex articolo 28 L.F, e il ruolo potrebbe anche essere assunto dall'Organismo di Composizione della Crisi.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Al soggetto che esercita l'attività di custode è inibita qualsiasi funzione dispositiva, potendo solo amministrare e conservare il patrimonio.** Il gestore dovrà fare riferimento al Giudice Delegato che dovrà autorizzare le attività.
- **La figura del gestore, pur essendo simile a quella del liquidatore, se ne discosta nella parte in cui non è previsto l'affidamento del patrimonio al gestore se vi sono beni da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori sottoposti a pignoramento.**
- In questo caso, infatti, il giudice nomina un liquidatore, il quale può disporre dei beni e delle somme incassate.

# valutazione del giudice

- Il Tribunale Bergamo, con provvedimento del 31 marzo 2015 ha precisato che **«Qualora non vi sia alcuna contestazione, da parte dei creditori concorsuali, sulla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento la valutazione del giudice non può inerire sulla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa del pagamento derivante da liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore ma deve essere attinente alla sua legittimità e fattibilità, intesa, quest'ultima, nel senso di idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta»**.

# DURATA DEL PIANO

- Il Tribunale di Padova con decreto del 13 aprile 2018 ha precisato che «Il piano in esame prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 33% mediante un esborso mensile di euro 711,80 (cfr. verbale udienza del 7 marzo 2018 **nell'arco di cinque anni** ed il pagamento del creditore privilegiato Barclays Bank secondo il piano di ammortamento in regolare esecuzione (al di fuori del piano del consumatore) [...]. Per ciò che concerne il mutuo ipotecario, **si conferma di condividere l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata del piano del consumatore non possa che collocarsi in un arco di cinque anni circa**, giacché solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio imposto

# DURATA DEL PIANO

*ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile. Si osserva, poi, che la peculiarità del caso in esame è rappresentata dalla circostanza che il mutuo si trova in regolare ammortamento; che l'art 9, comma 3-quater della citata legge n 3/2012 prevede che «il deposito della proposta di accordo o di pieno del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti de ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile", così sostanzialmente*

# DURATA DEL PIANO

*riproducendo l'art 55, comma i, l.f. cosicché, in difetto di richiamo al comma secondo dell'articolo testé menzionato, non possono ritenersi automaticamente applicabili i principi esposti nella legge fallimentare in punto di scadenza dei debiti, e che il professionista incaricato ha attestato (pag 26 della relazione) che lo stipendio del Dimasi consentirebbe il pagamento sia delle rate mensili previste nel piano, sia delle rate del mutuo immobiliare, sia le spese per il proprio sostentamento. Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'omologazione del piano, si provvede in conformità».*

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

Il Tribunale di **Napoli Nord** con provvedimento del **5 dicembre 2017** ha precisato che *«rilevato che l'istante ha dichiarato:*

*a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l.fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;*

*b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012;*

*c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. cit.;*

▪ *rilevato inoltre che' l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta così composta:*

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

- € 145,604,34 derivante da mutuo ipotecario stipulato con CheBanca!
- € 12.087,80 per debiti erariali, nei confronti di Equitalia;
- rilevato di converso che il patrimonio del debitore ammonta ad € 80,000 ed è costituito dall'unico bene immobile di proprietà, e che il Sig. .... percepisce un reddito netto mensile di € 1.540,00 da retribuzione da lavoratore dipendente;
- ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;
- ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente determinato

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

*il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo nei confronti di CheBanca! può plausibilmente ascriversi non solo al periodo di crisi generate, ma **anche alla perdita del posto di lavoro del.....nel 2006, con conseguente diminuzione del reddito**, all'aggravarsi delle condizioni di salute del medesimo, le quali hanno comportato diverse e ulteriori spese documentate; e dall'elevato numero del nucleo familiare, composto da sei persone;*

- *considerato che la proposta prevede il pagamento del 57% del debito ipotecario nei confronti di Chebanca! e del 20% del debito chirografario nei confronti*

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

*dell'Agente della riscossione, nonché il pagamento integrale delle spese di giustizia (avendo l'avv. Lippiello rinunciato al proprio compenso), prevedendo una moratoria fino al 20 marzo 2018 (e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 3/2012) per il pagamento nei confronti di CheBanca! in particolare sono previste **n. 120 rate mensili** da € 739,16;*

- *considerato che tale proposta appare garantita personalmente dalla Sig. ... coniuge dell'istante, la quale gode di una retribuzione mensile netta di circa € 500, e che in applicazione dell'art. 8 co. 2, L 3/2012 ha sottoscritto l'accordo garantendo la solvibilità del debitore con il proprio patrimonio;*

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

- *rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessita, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;*
- ***ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 120 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo della situazione personale e patrimoniale dell'istante e della sua capacità di adempimento, ma anche del fatto che esso e stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data 28.11.2017 e sollecitata da questo Giudice;***

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

- *rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 bis L. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia;*
- *ritenuto infine nonostante l'opposizione di CheBanca! e dell'Agenzia delle Entrate, questo giudice ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima depositata in atti e favorevolmente valutata dall'OCC, il valore dell'immobile è stato stimato in € 80.000. Orbene tenendo*

# PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

*conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di € 76.882,44 pagato a CheBanca! in ossequio del piano appare con ogni probabilità maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva;*

*PQM*

*letto l'art. 12 bis co. 3 1. 3/2012,*

*OMOLOGA*

*il piano del consumatore presentato da ....., come modificato con l'integrazione depositata in data 28.11.2017».*

# Trasferimento di residenza

- Il Tribunale di Prato, con provvedimento del **28 settembre 2016**, ha stabilito che *«L'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 14-ter della legge n. 3/2012 non consente di ritenere applicabile in via analogica l'articolo 9, comma 2, legge fall., né di affermare che eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in funzione strumentale possono determinare una declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la propria residenza (o sede) se non quando emergano o siano stati provati elementi dai quali ricavare il carattere fittizio del trasferimento»*. (Franco Benassi)  
(Il caso.it)

# Inammissibilità della domanda

- Il Tribunale di Rimini con provvedimento del **14 dicembre 2017** in merito alla **mancaza di un OCC territorialmente competente** ha ritenuto che *«.....conseguentemente deve ritenersi che manchi, nel circondario del Tribunale di Rimini, una sede effettiva dell'OCC Romagna;*
  - *l'OCC Romagna, dunque, per come ad oggi strutturato a livello organizzato sul territorio, è, di fatto, privo di una sua piena operatività nel territorio riminese, essendo l'Organismo legittimato ad operare solo nel circondario del Tribunale di Forti;*
  - *pertanto, qualora sia competente ai sensi dell'art. 9 della legge n. 3/2012, il Tribunale di Rimini, perché in tale circondario risiede il debitore istante, la relazione richiesta dalla citata legge **non può essere rilasciata dall'OCC Romagna;***
  - *le conclusioni imposte dall'ermeneutica della normativa testè ricordata non pregiudicano, in ogni caso, il diritto del debitore ad accedere alla procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge 3/2012;*
  - *vero è, infatti, che non risultano istituiti ulteriori organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Rimini;*

# Inammissibilità della domanda

- *cionondimeno l'art. 15, co. 9, della legge richiamata prevede, per l'ipotesi prospettata, la possibilità per il debitore di rivolgersi al Tribunale per la nomina di un professionista (anche in forma di società fra professionisti) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F. o di un notaio cui vengano affidati i medesimi compiti e le medesime funzioni attribuite ex lege all'organismo di composizione della crisi;*
- *tale previsione, dunque, colma qualsiasi vuoto di tutela del debitore con riguardo a quelle realtà territoriali prive di organismi rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge; tale soluzione non contrasta con la recente ordinanza n. 19740 della Corte di Cassazione dell'8 agosto 2017, atteso che la stessa preclude l'accesso al Tribunale per la nomina del professionista solo per l'ipotesi in cui sia presente nel relativo circondario un Organismo di Composizione della Crisi, cui deve necessariamente rivolgersi il debitore;*
- ***manca nel circondario del Tribunale di Rimini un Organismo a tal fine istituito non si pone alcuna preclusione nell'accesso al Tribunale per la domanda di risoluzione della crisi nelle forme della giurisdizione volontaria;***  
*ritenuto che*

*la conferma della decisione assunta dal giudice monocratico in punto di inammissibilità del ricorso per difetto della relazione dell'OCC non consente di valutare l'istanza nel merito RIGETTA il reclamo ....»*

# Integrazioni alla proposta

- **Il Tribunale Milano**, con provvedimento del **7 agosto 2014**, ha precisato che *«La proposta avente ad oggetto la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore **non può essere dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, se, allo scadere del termine assegnato dal giudice per le integrazioni alla proposta ex art. 9, comma 3 ter,** manchino l'attestazione del professionista in relazione all'idoneità del piano al pagamento del creditore privilegiato; la documentazione rappresentativa della situazione economico-patrimoniale del debitore; l'elenco dei creditori ed una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi avente il contenuto indicato all'art. 9 della citata legge»* (Ilfallimentarista.it).

Art. 10

**Procedimento**

# Art. 10

*1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.*

*2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:*

*a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;*

*b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;*

*c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.*

# Art. 10

*3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.*

*3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del decreto.*

*4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.*

*5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.*

*6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- A questo punto interviene il **Tribunale** che, dopo aver verificato i presupposti soggettivi e oggettivi, provvede agli incombeni successivi (**decreto di ammissione alla procedura**):
  - **fissa con decreto l'udienza dei creditori** (non oltre 60 giorni dal deposito della proposta e della documentazione) disponendone la relativa comunicazione ai creditori (telegramma, raccomandata A.R., fax o pec);
  - **dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto** (anche pubblicazione sul registro delle imprese se il debitore è imprenditore);

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- ordina che l'OCC provveda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;
- stabilisce che , fino a quando il provvedimento di omologa non assuma i caratteri della definitività, non possono a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori con titolo o causa anteriore.

# Sospensione dell'esecuzione forzata

Il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 30 maggio 2018 ha stabilito che : «*Rilevato che:*

- ***assunto dell'opponente è che era in procinto di presentare ricorso alla procedura di sovra indebitamento di cui alla legge 3 del 2012;***
  - ***orbene allo stato non risulta essere stata proposta tale domanda ed anche ove fosse proposta era il giudice di quella procedura a sospendere l'esecuzione affermando per quel che interessa l'art. 10 comma 2 lettera c) n. 3/2012 che la procedura esecutiva può essere sospesa solo dal giudice della procedura di sovra indebitamento così recitando la disposizione: "... dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite ... azioni esecutive individuali";***
  - *così i gravi motivi erano da valutarsi come causa di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 624 cpc; pertanto l'opposizione è infondata;*
- .... Rigetta l'opposizione al precetto notificato il 7.9.2017».*

# Sospensione della procedura esecutiva

- Il Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 25 marzo 2017 ha precisato che «***Il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente presuppone l'avvenuta presentazione dell'accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e che tale piano sia dal giudice ritenuto conforme a tali disposizioni***». (Franco Benassi)(Il caso.it)

# Prescrizione di debito tributario

- Il **Tribunale di Torino**, con provvedimento del **7 agosto 2017** ha disposto che «*Il giudice del sovraindebitamento **non può dichiarare la prescrizione di un debito tributario** perché manca di giurisdizione*». (Cecilia Marino) (Il caso.it)

# Deposito di documentazione integrativa in sede di reclamo

- Il Tribunale di Sulmona, con provvedimento del 21 luglio 2017 ha precisato che «*L'integrazione documentale pervenuta in sede di reclamo può superare i motivi, pur in quel momento legittimi, posti dal G.D. a fondamento della pronuncia di inammissibilità*».

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- **La sospensione non riguarda comunque i titolari di crediti impignorabili.**
- Facendo poi riferimento ai crediti per titolo o causa anteriore **si ritiene legittima la concessione di titoli di prelazione a fronte di finanziamenti destinati a fornire provvista per l'esecuzione del piano.**
- Durante il periodo di durata del divieto **le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.**
- Il decreto di ammissione alla procedura è equiparato all'atto di pignoramento; **è soggetto a reclamo e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- All'udienza, una volta realizzato il contraddittorio tra le parti, il giudice **se accerta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori** (analogamente all'art. 173 l.fall per il c.p.) **dispone la revoca del decreto di ammissione** e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta
- **Dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione e sino alla data di omologa dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto** (analogamente all'art. 167 L.fall. per il c.p.).

# istanza di sospensione

- Il Tribunale Cuneo con provvedimento del **25 marzo 2017** ha precisato che «**È inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva**, in quanto essa deve essere disposta dal giudice con decreto, provvedimento che ex art. 10 L. n. 3/2012, **presuppone l'avvenuta presentazione del piano e che esso sia stato ritenuto conforme alla legge**».

# Atti in frode ai creditori

- Il Tribunale Reggio Emilia, con provvedimento dell'11 marzo 2015 ha stabilito che «**Non può essere omologato e, per l'effetto, va revocato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal debitore ai propri creditori** – nonostante il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli – **quando il Giudice all'udienza fissata ai sensi dell'art. 10 legge 27 gennaio 2012 n. 3 accerti il compimento di atti in frode ai creditori o, anche, solo la presenza di iniziative in tal senso** (nel caso di specie il debitore aveva costituito un trust caratterizzato da intenti elusivi)».

# Atti in frode ai creditori

- Il Tribunale Larino con provvedimento del 24 giugno 2016 ha precisato che «**deve essere dichiarata inammissibile** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento qualora risulti (nonostante il mancato accertamento dell'OCC) che il debitore abbia assunto le proprie obbligazioni senza la necessaria diligenza **e abbia compiuto atti in frode ai creditori** (nella specie: risultavano a carico del debitore una pluralità di protesti, nonché di sanzioni amministrative per emissione di assegni bancari non pagati per difetto di provvista; altresì risultavano atti di alienazione del proprio patrimonio in favore di una società costituita da coniuge e madre del debitore)» (IFallimentarista.it).<sup>137</sup>

# Atti in frode ai creditori

- Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del **24 giugno 2016** precisava che «....L'articolo 10, terzo comma, della legge 27 gennaio 2012 n° 3 stabilisce che "all'udienza" (fissata con il decreto emesso ai sensi del secondo comma) **"il giudice accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta".....** Ora, è pacifico nella presente procedura che l'Alfieri, al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della propria complessiva situazione debitoria: aveva richiesto alla Banca popolare dell'Emilia Romagna Sc **l'erogazione di tre mutui ipotecari** – uno per ciascuno degli immobili da lui posseduti – con contestuale concessione di ipoteca volontaria su

# Atti in frode ai creditori

*predetti cespiti, “a garanzia di crediti di importo tale da assorbire l’intero valore di realizzo degli immobili ipotecati (così da rendere priva di interesse economico l’eventuale adozione di iniziative esecutive nei loro confronti, essendo divenuti immobili privi di valore, al netto dei “pesi” ipotecari costituiti a favore delle banche, con l’intesa che le somme erogate (al netto di quanto necessario per garantire l’avvio del Concordato Alfinox) sarebbero rimaste presso la stessa BPER, a garanzia del soddisfacimento di tutte le banche in possesso delle fideiussioni del Proponente”; i mutui e la concessione delle ipoteche è avvenuta con rogiti del 18 maggio 2010; nelle*

# Atti in frode ai creditori

*more della definizione tra le banche degli accordi funzionali a perfezionare il Piano loro prospettato, il Proponente procedeva ad alienare uno degli immobili (sito in Quattro Castella – RE, Via San Francesco d'Assisi n. 14) al signor Paolo Marchesi (proprio genero), per l'importo di euro 550.000,00 (corrispondente all'importo del mutuo erogato dalla BPER previa iscrizione di ipoteca, nonché al valore di realizzo del bene)": il pagamento del prezzo avveniva mediante accollo del mutuo contratto con la banca, che il Marchesi iniziava ad onorare; la vendita è avvenuta con rogito del 9 giugno 2010.*

***Ebbene, è evidente che entrambe le operazioni debbano essere considerate come "atti in frode ai creditori". Quanto alla prima***

# Atti in frode ai creditori

*l'Alfieri asserisce che lo scopo dell'operazione era quello di tutela del ceto bancario. Tuttavia è riconosciuto dallo stesso ricorrente che la concessione dei mutui da parte di Bper e l'iscrizione di ipoteca volontaria sui cespiti avvenne quando l'intesa tra tutte le banche non era stata ancora raggiunta (si vedano i paragrafi 3, 4 e 5 della Proposta), tant'è che – per espressa ammissione dell'Alfieri – “la Bper, anziché mantenere in deposito (sia pure vincolato) le somme rivenienti dalla erogazione dei 3 mutui, le ha (quasi interamente) incamerate”. **In conclusione, l'erogazione dei mutui e la concessione delle ipoteche è avvenuta prima della conclusione di un accordo generale tra il debitore e tutte le aziende di credito ed ha avuto, come effetto finale, la soddisfazione preferenziale della Bper rispetto agli altri istituti.***

# Atti in frode ai creditori

**Quanto alla seconda**, basti rammentare che la vendita dell'appartamento dell'Alfieri sito in Quattro Castella, via Francesco D'Assisi 14, venne fatta a favore del genero del ricorrente, Paolo Marchesi, verso il prezzo di euro 550 mila (pagato mediante accollo del mutuo ipotecario concesso da Bper), e che l'atto venne impugnato con revocatoria ordinaria da Banca monte Parma Spa. L'atto venne considerato pregiudizievole non solo da quest'ultima banca, ma anche da altre aziende di credito.... ».

# Rinvio di udienza

- Il Tribunale di Pistoia con provvedimento dell'8 luglio 2014 ha stabilito che sia «**meritevole di accoglimento, se accompagnata dall'espresso consenso dei creditori dissenzienti alla proposta originaria, la richiesta di un rinvio dell'udienza di cui all'articolo 10 L. 3/2012 finalizzata alla formalizzazione di una nuova e migliorativa proposta di accordo** quando la certezza delle maggiori disponibilità per la proposta migliorativa rinviengano da accadimenti successivi al termine di cui all'articolo 11 L. 3/2012». (Tommaso Bini) (Ilcaso.it )

# improcedibilità dell'esecuzione individuale

- **Il Tribunale Firenze**, con provvedimento del **6 luglio 2016** ha precisato che *«Il disposto di cui all'art. 187 disp. att. c.p.cc si applica anche all'improcedibilità dell'esecuzione individuale per intervenuta procedura di sovraindebitamento ex art. 10 L. 3\12 o per sopravvenuto sequestro preventivo come misura di prevenzione ex art. 55 tu antimafia, **da intendersi come situazione che non consente ulteriori atti di impulso da parte del creditore procedente e che non esclude il completamento della procedura di vendita, in ordine alla quale un terzo, con l'aggiudicazione e il trasferimento, ha maturato un diritto al trasferimento»** (Ilfallimentarista.it).*

# Art. 11

**Raggiungimento dell'accordo**

# Art. 11

*1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro comunicata.*

*2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, é necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.*

# Art. 11

3. *L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.*
4. *L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.*
5. *L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 11)

- L'accordo di ristrutturazione dei debiti **può essere omologato solo se si raggiunge il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;** nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all'udienza **si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.**
- L'art. 11, L. n. 3/2012 precisa poi che **nella percentuale non sono computati i creditori garantiti per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.**

## raggiungimento dell'accordo (art.11)

- Trattandosi di **deliberazione maggioritaria concordataria**, si applica la regola del **par condicio creditorum** (uguale trattamento di tutti i creditori chirografari, fatta salva la formazione in classi; obbligo di pagamento integrale ed in denaro dei creditori privilegiati anche se nei limiti della garanzia).
- L'accordo **non determina la novazione delle obbligazioni**
- L'accordo cessa comunque di diritto di produrre effetti se il debitore **non esegue integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti secondo il piano** alle amministrazioni pubbliche e agli altri gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (**dunque possibilità di piano remissorio?**)

# Diritto di voto

- Il Tribunale di Bologna con decreto del 27 aprile 2018 ha esaminato l'aspetto del diritto di voto dell'Agenzia della riscossione e ha precisato *«dato atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione — come dalla stessa riconosciuto con nota del 23.3.2018 depositata dalla ricorrente in data 26.3.2018 — riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione (quantificate in € 4.252,49), mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce. La legittimazione a prestare il consenso alla proposta previsto dall'art. 11 L. 3/2012 spetta dunque unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Solo costoro possono contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano;*

# Diritto di voto

- *ritenuto quindi che il voto espresso per i crediti di competenza degli enti impositori (INPS, Comune di Bologna e Camera di Commercio) dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non sia stato validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito;*
- *considerato che gli enti impositori richiamati, se pur regolarmente notiziati della proposta, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione e, pertanto, vanno ritenuti tacitamente favorevoli; .... Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento».*

# Diritto di voto

- Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 17 gennaio 2017 ha precisato che **«Il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata.** L'art. 177, comma 3, L.F. in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alla crisi da sovraindebitamento, dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Inoltre

# Diritto di voto

*il termine fissato dall'art. 11, comma 1, della L. n. 3/12 per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi **perentorio**, atteso che, come espressamente disposto in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro comunicata; **ne deriva la tardività dei dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto**».*

# Diritto di voto

- La **Cassazione** con sentenza n. **26328 del 20 dicembre 2016** ha precisato che *«E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. **Solo in questa ipotesi***

# Diritto di voto

**tassativa** è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell'organismo circa l'incapienza del bene oggetto di garanzia. ... I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione».

# Coinvolgimento di tutti i creditori concorsuali

- **Il Tribunale Bergamo**, con provvedimento del **31 marzo 2015** ha precisato che *«Deve essere ammessa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda una percentuale soddisfacimento dei creditori concorsuali pericolosamente vicina allo zero (2,5%) **purché il soddisfacimento coinvolga tutti i creditori concorsuali** in modo tale da realizzare la funzione economica dell'istituto. Trattandosi infatti di un istituto avente natura concordataria, elemento imprescindibile, ai fini dell'omologa della relativa domanda, **è la previsione di un soddisfacimento che coinvolga, appunto, tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso**»* (Ifallimentarista.it).

# Art. 12

## **Omologazione dell'accordo**

# Art. 12

*1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.*

*2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*

# Art. 12

*3. L'accordo omologato é obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui é stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.*

*3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.*

*4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti é chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*

*5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- I creditori hanno **dieci giorni** di tempo dal ricevimento della predetta documentazione per **sollevare contestazioni** (raggiungimento della maggioranza, quantificazione dei crediti, esclusione di alcuni crediti, fattibilità del piano, capacità di adempiere della proposta)
- Decorso il termine, **l'OCC** **invia al giudice la relazione contenente i consensi e le eventuali contestazioni ricevute.**

## Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- **L'OCC rilascia inoltre al giudice un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano** (quale contenuto, se si tiene presente che l'OCC effettua già la prima attestazione? Probabilmente deve tener conto degli elementi ulteriori e sopravvenuti dopo il deposito della proposta)

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione** utilizzando tutte le forme già precedentemente indicate ed effettua alcune verifiche e precisamente:
  - la persistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura;
  - che non siano stati disposti atti in frode ai creditori da parte del debitore;
  - **se l'accordo è stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili dei crediti tributari (solo per Iva, dazi doganali e ritenute operate e non versate?);**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei creditori privilegiati, salvo per questi ultimi diverso accordo;
- la sussistenza di eventuali contestazioni promosse dai creditori o da altri interessati che possano, in qualche modo, mutare l'oggetto del giudizio di omologa.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Le contestazioni potranno riguardare:**

- la fattibilità del piano;
- la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nella proposta;
- il calcolo delle adesioni;
- la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi;
- la carenza di legittimazione al voto del creditore;
- l'esclusione di alcuni crediti per irritalità della manifestazione del consenso.

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Sotto l'aspetto procedurale le contestazioni non possono essere proposte direttamente al giudice, ma debbono essere indirizzate all'Organismo di Composizione della Crisi che provvederà a trasmetterle al giudice delegato.**
- **Il giudice, preso atto delle contestazioni sollevate ed esaminatele, nel caso in cui queste riguardino la convenienza dell'accordo, potrà procedere all'omologa soltanto qualora escluda che la liquidazione del patrimonio del debitore non consentirebbe il soddisfacimento del credito dell'opponente in misura superiore a quella prevista dal piano (c.d. giudizio di *crown down*).**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Circa il **controllo in sede di omologa** si ritiene, in dottrina, applicabile il principio di diritto adottato dalla **sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23 gennaio 2013 a proposito del c.p.**: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, **non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. [...] «il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione***

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Circa il **controllo in sede di omologa** si ritiene, in dottrina, applicabile il principio di diritto adottato dalla **sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23 gennaio 2013 a proposito del c.p.**: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, **non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. [...] «il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione***

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

*di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita in generale nel quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e dell'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro».*

# Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **All'udienza per l'omologazione partecipa anche il debitore per garantire il contraddittorio.** Il giudice per consentire al debitore l'esercizio del diritto di difesa dovrà concedere un termine per il deposito di memorie difensive anche con l'eventuale indicazione di mezzi istruttori.
- Il c. 3 *bis* dell'art. 12 stabilisce **che l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. La dottrina è contrastante in merito alla «perentorietà» di tale termine.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Il giudizio si conclude con il decreto di omologazione o di diniego dell'omologazione e gli effetti si producono dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità dell'omologazione.
- **Una volta omologato, l'accordo è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori** al momento della pubblicazione della proposta (e del decreto di ammissione alla procedura).

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 11, 12)

- **I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo, che costituiscono un patrimonio separato, destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori** e protetto da un vincolo di destinazione che determina l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e l'improcedibilità di azioni esecutive o cautelari sui beni medesimi (articolo 12, comma 3, ul. c.).
- **Sono consentite azioni esecutive o cautelari da parte di tale tipologia di creditori dirette a colpire beni diversi da quelli vincolati dal piano.**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- L'accordo **non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso** (c.d. sopravvivenza delle garanzie nell'ambito delle procedure concorsuali- v. anche art. 184 L. fall. per c.p.).
- Gli effetti dell'omologazione dell'accordo vengono meno in caso di **risoluzione dell'accordo stesso, ovvero in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e/o dei crediti tributari (solo per Iva, dazi doganali e ritenute operate e non versate?)**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Si conferma la tesi giurisprudenziale secondo cui che **nelle azioni esecutive non è compresa l'iniziativa per l'apertura di una procedura concorsuale** (Trib. Milano 10 nov. 2009 a proposito dell'art. 182 bis L.fall.)
- Il comma 5 dell'art. 12 è integrato dall'inserimento **dell'esenzione dall'azione revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato e del riconoscimento della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione dell'accordo omologato**

# Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 12 - 13)

- **Il decreto di omologa è equiparato all'atto di pignoramento sui vari beni oggetto del piano**; dalla data di omologa i creditori anteriori e posteriori **non possono più agire esecutivamente**.
- **Quale causa di risoluzione dell'accordo**, l'art. 12 prevede la **dichiarazione di fallimento del debitore** (imprenditore commerciale che abbia nel frattempo superato le soglie di fallibilità) **intervenuta dopo la conclusione dell'accordo** e anche dopo l'omologa dello stesso e nonostante il divieto di azioni esecutive.

# Durata del piano del consumatore

- Il **Tribunale di Bari** con provvedimento del **18 settembre 2017** ha stabilito che *«Nella procedura da sovraindebitamento, il piano del consumatore, in mancanza di un'esatta determinazione di legge del limite di durata, deve prevedere un termine finale ragionevole affinché possa essere omologato»* (IlFallimentarista.it).

# Durata del piano o accordo

Il Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 27 marzo 2018 ha precisato che «**Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa**, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, **resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie.** [Nella fattispecie, nulla avendo osservato i creditori sulla durata del piano proposto, e ritenendo gli stessi adeguatamente tutelati dall'art.14 bis della L.3/2012, **il Tribunale ha omologato il piano, di durata fissata in otto anni e mezzo**»(IL CASO.it).

# LIBERI PROFESSIONISTI

- **La Cassazione** con sentenza del **1° febbraio 2016 n. 1869** ha precisato che *«La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, **ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria**, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012»* (Ifallimentarista.it).

# LIBERI PROFESSIONISTI

- Il Tribunale Napoli, con provvedimento del 30 marzo 2017 ha precisato che **«L'accordo di composizione della crisi può essere proposto anche da liberi professionisti che abbiano assunto obbligazioni nello svolgimento della propria attività professionale, mentre il "piano del consumatore" può essere proposto esclusivamente da soggetti che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».**

# termini

- Il **Tribunale Cuneo**, con provvedimento del **25 marzo 2017** ha precisato che *«Al fine di fare in modo che il piano o la proposta consenta in primo luogo la soddisfazione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento ed il procrastinarsi sine die della procedura, è necessario fissare un termine per il deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione»*. (Franco Benassi) (Ilcaso.it)

# Valutazioni del giudice

- Il Tribunale Bergamo, con provvedimento del **31 marzo 2015** ha precisato che «*Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, **il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.***». (Ilcaso.it)

# Valutazioni del giudice

- Il **Tribunale Bergamo**, con provvedimento del **31 marzo 2015** ha precisato che *«Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, la presenza di una relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'organismo. In tal caso, il giudice delegato deve valutare se l'argomentare dell'organismo sia stato corretto e si presenti quindi come convincente. Il giudice delegato dovrà, pertanto, valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti della attestazione definitiva»*. (Ilcaso.it)

# Concordato preventivo

- Il **Tribunale di Pistoia**, con provvedimento del **19 novembre 2014** ha precisato che *«Nell'ipotesi in cui la proposta formulata dal debitore che si avvalga della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento preveda l'apporto di finanza esterna proveniente dalla esecuzione di una procedura di concordato preventivo, la fattibilità della proposta dovrà essere valutata anche sotto questo ulteriore profilo attraverso la valutazione delle previsioni di pagamento contenute nella diversa procedura di concordato preventivo»*.  
(Franco Benassi)(Ilcaso.it)

# Meritevolezza del piano

- Il **Tribunale Catania** con provvedimento del **17/06/2014** ha precisato che *«È meritevole di omologazione il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari»*. (Il Fallimentarista.it)

# Valutazioni del giudice

- **Il Tribunale Trento**, con provvedimento del **19 giugno 2018** ha precisato che **«A mente dell'art. 12, comma 2, L. n. 3/2012, *quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.* Ai fini della valutazione della convenienza dell'accordo, il parametro di riferimento è dunque rappresentato non dall'esecuzione individuale, bensì dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012. Oggetto di tale procedura sono tutti i beni del debitore (v. l'art. 14 novies, comma 2), ivi inclusi i crediti retributivi, per la parte eccedente quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia (cfr. l'art. 14 ter, comma 6, lett. b), con l'ulteriore limite del quadriennio sancito dall'art. 14 undecies (la norma riproduce, salvo che per la limitazione temporale, la disposizione dettata dall'art. 42 l. fall., che è sempre stata interpretata come comprensiva dei crediti)».** (Ilfallimentarista.it)